



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA

BANDO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI IN AMBITO ARCHIVISTICO DELL'ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06 E ART. 332 DPR 207/2010 PER L'ANNO 2014

Art. 1 Istituzione dell'elenco fiduciario dei prestatori di servizi dell'Archivio di Stato

Art. 2 Durata dell'iscrizione

Art. 3 Soggetti ammessi

Art. 4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Art. 5 Domanda d'iscrizione

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione

Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione

Art. 8 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

Art. 9 Effetti e validità dell'iscrizione

Art. 10 Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione

Art. 11 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

Art. 12 Pubblicità

Art. 13 Trattamento dati personali

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI FIDUCIA DELL'ARCHIVIO

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), è istituito presso l'Archivio di Stato di Genova l'Elenco dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art.125, ed art. 332 DPR 207/2010.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all' art. 42 del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco l'Archivio può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o tra i quali individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure in economia.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il bando per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il presente bando ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha durata annuale.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice che rispondano ai requisiti meglio specificati al successivo art. 4, e precisamente:

- a) le persone fisiche in possesso di partita IVA, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

ART. 4 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Possono essere ammessi all'iscrizione:

- a) le persone fisiche in possesso di partita IVA e in possesso del Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalle scuole degli Archivi di Stato.
- b) le persone fisiche in possesso di partita IVA e in possesso di Diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con indirizzo archivistico.
- c) le persone fisiche in possesso di partita IVA e in possesso di titoli universitari di primo o secondo livello (Laurea o laurea specialistica) di cui al D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con indirizzo archivistico.
- d) le persone fisiche in possesso di partita IVA e in possesso del titolo universitario di dottorato di ricerca con indirizzo archivistico.
- e) le persone fisiche in possesso di partita IVA che, anteriormente alla data del 31/12/2010, siano in possesso di un'adeguata capacità tecnica e professionale in materia archivistica. Tale esperienza professionale risulta comprovata qualora l'imprenditore abbia eseguito almeno tre interventi archivistici di censimento, schedatura, riordino ed inventariazione di materiale archivistico di enti pubblici ovvero di soggetti privati sottoposti alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ivi esclusi i semplici elenchi di versamento o di scarto. Nel caso di lavori eseguiti in collaborazione o associazione con altri operatori, sarà computata, se calcolabile, unicamente la quota percentuale di prestazione eseguita effettivamente e direttamente dall'operatore candidato. I lavori archivistici complessi, il ruolo di responsabile scientifico o coordinatore di più operatori viene sempre computato per la quota del 50%. Sono esclusi i lavori non collaudati con esito positivo.
- f) i soggetti di cui al precedente art. 3, lett. b) e c) in cui il legale rappresentante, ovvero un dirigente, ovvero uno dei soci, ovvero un responsabile scientifico con regolare rapporto di lavoro dipendente o di stabile consulenza sia in possesso dei medesimi titoli e requisiti richiesti per le persone fisiche in possesso di partita IVA.

Il possesso dei titoli e requisiti necessari è dichiarato dagli interessati all'atto dell'iscrizione, in regime di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000.

Nel corso dell'anno di validità dell'elenco, i soggetti di cui al precedente punto f), sono tenuti a comunicare, tempestivamente e in forma scritta, l'eventuale sostituzione del legale rappresentante, socio o responsabile scientifico in possesso dei titoli richiesti.

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare all'Archivio apposita domanda, specificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3, lett. b) e c) devono essere già costituiti.

5.2. Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata all'Archivio di Stato di Genova – piazza S. Maria in via Lata 7 - 16128 Genova

ART. 6 - ULTERIORI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori :

- 1.** che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2.** nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - 3.** nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
 - 4.** che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
 - 5.** che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - 6.** che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Archivio; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Archivio;
 - 7.** che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
 - 8.** che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - 9.** che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
 - 10.** in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
 - 11.** nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod. A e B), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di una **dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti (*mod. A*):

1 che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2 che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

3 che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.;

4 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;

5 che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

6 che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

7 che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

8 che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

9 che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

10 che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 – Legge 68/99);

11 che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

12 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente Bando;

13 l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

A tal fine andrà utilizzato il mod. A allegato al presente bando.

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett. b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato il mod. B allegato al presente bando

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'Archivio provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

L'Archivio, entro tre mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione solamente se tale esito è negativo.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Bando, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

Nel caso di reiezione verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità per l'anno 2014, sempre che nel suddetto periodo continuo, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove l'Archivio ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco potranno essere invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

ART. 10 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

L'Archivio, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'Archivio potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Archivio tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

Art. 12 - PUBBLICITA'

L'esistenza della procedura di iscrizione nell'elenco fiduciario dell'Archivio dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Archivio (<http://www.asgenova.beniculturali.it/>)

ART.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Archivio gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Genova, 12 dicembre 2013